



# *Comune di Farra di Soligo*

*Provincia di Treviso*

*Ufficio del Sindaco*

Prot. 10455

Farra di Soligo, 7 giugno 2016

Illustrissimi

Presidente della Repubblica

**Sergio Mattarella**

Palazzo Quirinale

00124 ROMA

Presidente del Consiglio dei Ministri

**Matteo Renzi**

Palazzo Chigi

Piazza Colonna 370

00187 ROMA

Ministro dell'Economia e della Finanza

**Pier Carlo Padoan**

Palazzo delle Finanze

Via Venti Settembre, 79

00187 ROMA

Ministro dell'Interno

**Angelino Alfano**

Palazzo Viminale

Piazza del Viminale, 1

00184 ROMA

Presidente della Regione Veneto

**Luca Zaia**

Palazzo Balbi

Dorsoduro, 3901

30123 VENEZIA

Prefetto di Treviso

**Laura Lega**

Palazzo del Podestà

Piazza dei Signori, 22

31100 TREVISO

**Oggetto: Condanna del Comune di Farra di Soligo al deposito di ingenti somme presso la Cassa Depositi e Prestiti a titolo di indennità di esproprio successivamente alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis l. 359/1992. Relazione aggiornata.**

Lo scrivente è il Primo Cittadino del Comune di Farra di Soligo, piccolo comune del Trevigiano con poco più di 9.000 abitanti, il quale in tempi recenti si è trovato suo malgrado e in maniera del tutto incolpevole ad affrontare una grave e drammatica situazione, che ho già avuto modo di anticipare con mia precedente comunicazione datata 27.10.2014 indirizzata all'Ill.mo sig. Ministro dell'Economia e che vengo di seguito nuovamente e brevemente a riassumere.

Il Comune di Farra di Soligo si è dotato nel corso del biennio 1996-1997 di due Piani per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di iniziativa pubblica ai sensi dell'art. 27 della legge n. 865/1971 e dell'art. 14 della L.R. 61/1985, denominati rispettivamente "PIP Soligo" e "PIP Col San Martino".

Le procedure ablativo avviate dall'Amministrazione comunale per la realizzazione dei suddetti Piani si sono concluse con l'emissione dei relativi decreti di esproprio, la cui legittimità è stata peraltro riconosciuta in via definitiva dai giudici amministrativi.

La quantificazione delle indennità espropriative operata dal competente ufficio Provinciale è stata contestata da alcuni degli espropriati in tre distinti giudizi svoltisi innanzi alla Corte d'Appello (n. 1781/199 R.G. e n. 1873/2010 R.G. [giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Cassazione Civile n. 10217/2010] riguardanti il "PIP Soligo" e n. 2450/1999 R.G. riguardante il "PIP Col San Martino"), nel corso dei quali è intervenuta una pronuncia del Giudice delle Leggi che ha irrimediabilmente ribaltato (in senso drammaticamente negativo per il Comune di Farra di Soligo) le sorti dei contenziosi.

Si fa in particolare riferimento alla nota sentenza 24.10.2007 n. 348, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, commi 1 e 2, del D.L. n. 333/1992, convertito con legge n. 359/1992<sup>(1)</sup>. In via consequenziale il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 37, commi 1 e 2, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità).

In buona sostanza, la Corte Costituzionale ha espunto dall'ordinamento il criterio di determinazione dell'indennità di espropriazione dei suoli edificabili (media tra il valore venale e il reddito dominicale rivalutato), nonché la previsione della detrazione del 40% contemplata dalla norma dichiarata incostituzionale: disposizioni che erano state correttamente applicate dall'Amministrazione Provinciale per la determinazione nel caso di specie delle indennità espropriative, in quanto pienamente vigenti al momento dell'adozione dei provvedimenti ablativi.

L'intervento della Corte Costituzionale (per effetto del quale anche ai giudizi in corso si è ritenuto - peraltro da diverse pronunce della Corte di Cassazione - nuovamente applicabile il criterio generale di determinazione dell'indennità pari al valore venale del bene, in luogo della disciplina vigente in materia al momento della coercizione pubblica e senza l'applicazione di qualsivoglia dimidazione) ha portato a degli effetti aberranti.

Con particolare riguardo ai giudizi in cui era parte il Comune di Farra di Soligo, gli stessi si sono conclusi con le seguenti sentenze:

---

<sup>1</sup> L'art. 5 bis citato così disponeva: "Fino all'emanazione di un'organica disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o di diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilità, l'indennità di espropriazione per le aree edificabili è determinata a norma dell'articolo 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo così determinato è ridotto del 40 per cento.

*In ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma l".*

- sentenza dell'11/06/2013 n. 2189 resa dalla Corte di Appello di Venezia con cui il Comune di Farra di Soligo è stato condannato a depositare presso la competente Cassa Depositi e prestiti l'importo di circa € 2.700.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria (per un totale ad oggi di circa € 4.100.000,00) impugnata nei termini innanzi alla Corte di Cassazione dal Comune;
- sentenza n. 498/2014 resa dalla Corte di Appello di Venezia - Sezione I° Civile, rep n. 461, depositata in cancelleria il 27/02/2014 con la quale viene ordinato al Comune di Farra di Soligo il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti di un importo pari a circa € 1.010.000,00, oltre interessi legali (per un totale ad oggi di circa € 1.150.000,00), impugnata nei termini innanzi alla Corte di Cassazione dal Comune;
- sentenza n. 2023/2014 resa dalla Corte di Appello di Venezia - Sezione II° Civile, rep n. 1949, depositata in cancelleria il 27/08/2014 con la quale viene ordinato al Comune di Farra di Soligo di versare presso la Cassa Depositi e Prestiti l'importo di circa € 4.500.000,00 (per un totale ad oggi di circa € 5.500.000,00) oltre interessi legali), impugnata nei termini innanzi alla Corte di Cassazione dal Comune.

Il totale delle somme da depositare presso la Cassa DD PP in esecuzione delle tre sentenze al 31.03.2016 ammonta a circa **€ 10.725.584,08**, ferme ovviamente restando le spese legali e tecniche affrontate dal Comune per la propria difesa in giudizio e quelle che sta sostenendo per le impugnazioni delle sentenze innanzi alla Corte di Cassazione (necessarie per evitare il passaggio in giudicato delle ridette pronunce e la conseguente definitività delle stesse) e per la assistenza giuridica necessaria per affrontare la problematica e per individuare le iniziative più opportune per contemperare i vari interessi in gioco.

Immediatamente dopo i ricorsi presentati avanti la Corte di Cassazione sono state proposte altrettante istanze di sospensione *ex art. 373 c.p.c.* al fine di sospendere gli effetti esecutivi delle sentenze emesse dalla Corte d'Appello di Venezia. Le tre istanze sono state rigettate.

Al riguardo, si precisa che la vicenda sopra riassunta vede coinvolte anche le imprese assegnatarie dei lotti dei PIP di Soligo e di Col San Martino, le quali si erano impegnate, anche attraverso apposita fideiussione, di farsi carico in via solidale *pro quota* degli oneri inerenti ad ogni fase di esecuzione dei PIP.

Eventuali azioni nei confronti di tali imprese sarebbero in ogni caso inidonee a risolvere la situazione e, anzi, potrebbero aggravarla, atteso che:

- l'importo garantito con i contratti di fideiussione copre solo una minima parte delle somme oggetto delle suddette sentenze (circa il 20% per Col San Martino e il 32% per Soligo);
- è dubbia la possibilità di escutere allo stato le polizze fideiussorie (non essendo le sentenze di condanna ancora definitive), di modo che una loro escussione "fruttuosa" esporrebbe comunque il Comune ad una proliferazione di contenziosi giudiziari da parte delle imprese garantite;
- la clausola di manleva è da alcuni ritenuta di dubbia validità ed efficacia, di modo che ove venisse fatta valere dal Comune, lo stesso si esporrebbe al rischio di nuove e onerose azioni legali;
- alcune imprese hanno ceduto l'attività, altre sono state sottoposte a procedure concorsuali;
- l'eventuale azione nei confronti di tali imprese porterebbe a degli effetti disastrosi per l'economia locale, non solo di Farra di Soligo: invero, i due PIP, di Soligo e Col San Martino occupano rispettivamente n. 45 attività industriali ed artigianali con un

numero di occupati che supera le 400 unità e n. 13 attività con un numero di occupati di quasi 200 unità. Conseguentemente, in questo periodo di grave difficoltà economica un'eventuale azione (anche ove limitata alla sola escussione delle polizze fideiussorie) comprometterebbe irrimediabilmente la sopravvivenza delle numerose attività imprenditoriali presenti all'interno dei due poli produttivi, oltre a determinare scenari all'evidenza gravemente pregiudizievoli per le condizioni occupazionali, sociali ed economiche delle famiglie coinvolte.

Fermo quanto sopra, l'obbligo derivante dalle sentenze di depositare le somme presso la Cassa Depositi e Prestiti posto a carico dell'Amministrazione Comunale risulta praticamente insostenibile, atteso che il Comune, pur destinando apposito stanziamento di bilancio in forza del principio di manleva sopra enunciato, non potrebbe disporre l'effettivo deposito in quanto ciò determinerebbe uno squilibrio di cassa per il dubbio incameramento delle somme da parte dei lottizzanti, e con ciò pregiudicando il saldo di finanza pubblica, con inevitabile applicazione delle pesanti sanzioni previste per legge comportanti gravi ripercussioni sulla gestione amministrativo-finanziaria del Comune.

Aggiungasi che la comminazione di tali sanzioni inciderebbe all'evidenza in maniera consistente sugli equilibri del bilancio comunale, rendendo impossibile per l'Amministrazione garantire ai propri cittadini i servizi istituzionali ed essenziali che le competono per legge.

Fermo in ogni caso restando che, allo stato, tali condanne stanno portando l'Amministrazione a valutare una significativa riduzione dei fondi destinati alle varie attività che l'Amministrazione vorrebbe intraprendere nel perseguimento del pubblico interesse, a discapito, quindi, dell'intera cittadinanza.

Anche a seguito dell'incontro che lo scrivente ha avuto a Roma lo scorso anno con alcuni esponenti del Ministero dell'Economia e del Ministero dell'Interno e dei suggerimenti e indicazioni dagli stessi forniti, l'Amministrazione Comunale si è resa parte attiva al fine di promuovere una composizione bonaria delle controversie con i soggetti espropriati, proponendo la definizione di un accordo transattivo trilaterale (Comune - espropriati - assegnatari dei lotti) contemplante il riconoscimento di somme importanti - che sarebbero state corrisposte dai lottizzanti - in favore dei privati espropriati, al primario fine di contemperare in maniera soddisfacente i plurimi interessi pubblici e privati coinvolti.

Purtroppo, nonostante gli sforzi profusi, tali impegnative trattative non hanno raggiunto gli esiti sperati, a causa di una ferma presa di posizione da parte degli espropriati, che hanno deciso di interrompere le trattative ad un passo dalla loro definizione.

Nei giorni successivi, sono stati notificati al Comune due atti di precetto rispettivamente del 28.04.2016 e del 25.05.2016, assunti al prot. com.le n° 8075 del 02.05.2016 e prot. n° 10064 del 30.05.2016: attraverso il primo, relativo al PIP di Col San Martino, è stato intimato al Comune di provvedere al pagamento, entro 10 giorni, della somma di € **3.861.256,77** oltre agli interessi legali dalla data del precetto al saldo effettivo ed attraverso il secondo atto, relativo ad una parte dei ricorrenti del PIP di Soligo, è stato intimato di provvedere al pagamento della somma di € **1.211.102,37** oltre agli interessi legali dalla data del precetto al saldo effettivo. Tali atti - che verosimilmente saranno seguiti da un terzo e ultimo atto di precetto per ulteriori somme rimanenti - risultano evidentemente prodromici ad una successiva ed imminente azione esecutiva nei confronti del Comune che di fatto si è esplicitata con l'atto di pignoramento presso terzi e contemporanea citazione ex art. 543 c.p.c. notificatomi il 03.06.2016 alle ore 10.39 assunto al protocollo n° 10.275 in pari data.

Al riguardo si segnala che, a parziale salvaguardia degli effetti negativi di tali eventuali procedure esecutive, si sono assunti semestralmente appositi atti tesi alla determinazione delle somme non pignorabili, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 267/2000, stabilendo il vincolo di impignorabilità sulle disponibilità finanziarie destinate alla copertura dei servizi pubblici indispensabili e delle spese obbligatorie per legge sostenute dall'Amministrazione Comunale.

Alla luce di quanto sopra, stante l'eccezionale portata degli obblighi posti in capo a questa Amministrazione provocati dal mutato quadro normativo e non certo da errato comportamento del Comune e considerata l'attuale situazione di urgenza determinatasi, da ultimo, dalla notifica del suddetto atto di precetto, si chiede un Loro fattivo interessamento al fine di valutare congiuntamente le iniziative che possano aiutare il Comune di Farra di Soligo nella soluzione del gravissimo problema che l'Ente comunale si trova ad affrontare.

Grato per quanto sarà possibile fare, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.



IL SINDACO  
Giuseppe Nardi